



Scuola di Formazione Forense
Benevento

*Scuola di Formazione Forense
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Benevento*

**FORMULARIO ATTI
DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO**

INDICE

1. Ricorso con istanza cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. n. 104 del 2010.....	1
---	----------

RICORSO ORDINARIO EX ART. 29 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010
MODELLO DI RICORSO AL TAR CON ISTANZA CAUTELARE, ANCHE INAUDITA
ALTERA PARTE

^^^

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL [*]

Sede di [*]

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

EX ARTT. 55 E 56 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

Nell'interesse del [*] (C.f. [*]), nato a [*] ([*]) il [*], residente in [*] alla via [*] n. [*], rappresentato e difeso nell'ambito del presente giudizio dall' Avv.to [*] (C.f. [*]), del Foro di [*] PEC [*] e fax n. [*], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in [*], alla Via [*], n. [*], C.a.p. [*], giusta procura speciale alle liti da ritenersi rilasciata in calce al presente Ricorso ad ogni effetto di legge

[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente n. di fax: [*] o, in alternativa, al seguente indirizzo di PEC: [*], ove elegge domicilio digitale come dai registri di giustizia REGINDE];

- Ricorrente

contro

[*] (in seguito anche semplicemente "[*]"), in persona del rappresentante legale p.t. con sede in [*] (C.a.p. [*]) in [*], n. [*];

- Resistente

e nei confronti di

Dott. [*], (C.F. [*]) nato a [*] ([*]) in data [*] e residente in [*] alla Via [*], n. [*], C.a.p. [*];

- Controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

del **[* indicare il provvedimento impugnato *]**(¹) conosciuto in data [*];

¹ Azione di annullamento e pluralità di domande

In presenza di una domanda congiunta di ottemperanza e annullamento ordinario, il giudice, ove non rinvenga il dedotto contrasto con una sua precedente sentenza, deve procedere alla conversione del rito e all'esame della domanda di annullamento. In questo caso, non vi è elusione / violazione del giudicato, dal momento che il nuovo atto, muovendosi nell'ambito dell'obbligo di una nuova determinazione fissato dalla precedente statuizione, per un verso, si muove proprio lungo la traiettoria di esercizio del potere e di apprezzamento valutativo ivi delineata; e, per altro verso, non riproduce gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice (così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 05/03/2019, n.1245).

In presenza di atti adottati dalla p.a. successivamente all'annullamento giurisdizionale, il ricorso proposto per l'ottemperanza, qualora ritenuto inammissibile per insussistenza del

DELL'ISTANZA CAUSA
SI CHIEDE
DELL'AMBITO
DI QUESTO
GIUDIZIO;

nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti;

FATTO

Al fine di individuare il peculiare contesto normativo e fattuale nel quale si colloca la vicenda in esame, di seguito si ricostruiscono i presupposti di fatto dell'odierna controversia⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾.

presupposto della violazione o elusione del giudicato e sempre che sia stato proposto entro il termine di decadenza ex art. 41 c.p.a. riferito alla conoscenza dei suddetti atti, può essere convertito nel rito ordinario sulla base della disciplina stabilita dall'art. 32 comma 2 periodo secondo c.p.a. e con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2 c.p.a. (nella specie, il ricorrente aveva comunque proposto l'azione di annullamento in via subordinata al ricorso per l'ottemperanza) (T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 16/05/2013, n.434).

² Le condizioni dell'azione di annullamento

L'esperibilità dell'azione di annullamento di un atto amministrativo innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: la titolarità di una posizione giuridica, configurabile come interesse legittimo, di tipo oppositivo o pretensivo; l'interesse ad agire, consistente nella concreta possibilità di perseguire attraverso il processo un bene della vita, anche di natura morale o residuale, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto; la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio (così T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 07/06/2018, n.941).

³ Sussistenza degli interessi ai fini risarcitori

L'art. 34, comma 3, c.p.a., in forza del quale se l'annullamento dell'atto impugnato non risulta più utile per la parte ricorrente, il giudice comunque accerta l'illegittimità dell'atto stesso se sussiste un interesse della parte medesima a fini risarcitori, può trovare applicazione soltanto allorché la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo. Ciò in quanto: a) è coerente con il contesto normativo che disciplina l'azione di risarcimento del danno (che può essere proposta insieme alla domanda di annullamento, durante la pendenza del relativo giudizio, ovvero in via autonoma); b) è rispettosa del principio generale della domanda (art. 34, comma 1, c.p.a.); c) attribuisce un significato utile all'inciso "...se sussiste l'interesse ai fini risarcitori" di cui al comma 3 dell'art. 34, in relazione all'obbligo del giudice di dichiarare improcedibile il ricorso se sopravviene il difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., obbligo che non concerne solo il ricorso per annullamento ma tutte le domande proponibili davanti al g.a.; d) è conforme al principio di economia dei mezzi processuali (quale corollario della ragionevole durata del processo, art. 2, comma 2, c.p.a.), per cui in mancanza di una espressa volontà della parte (in qualunque forma manifestata sino all'udienza di discussione), si evita una inutile attività giurisdizionale volta a stabilire se il provvedimento sia o meno illegittimo; e) sotto il profilo sistematico è coerente con la lettera e la ratio dell'art. 104 c.p.a. che, dopo aver ribadito il divieto nel processo amministrativo di proporre domande nuove in appello, introduce tre eccezioni, la prima delle quali incentrata proprio sull'art. 34, comma 3, c.p.a. (Così T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 23/09/2015, n.2314).

L'art. 34, comma 3 c.p.a. (secondo cui «quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori») subordina l'accertamento richiesto unicamente alla sussistenza dell'interesse della parte ad ottenerlo a fini risarcitori e non richiede affatto che l'azione risarcitoria sia stata già proposta, o che il ricorrente dia dimostrazione di essere in procinto di proporla, o, ancora, che egli alleggi i presupposti per la successiva proposizione dell'azione risarcitoria, a partire dal danno sofferto (così T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 20/07/2016, n.3686).

⁴ Interesse a ricorrere e legittimazione a ricorrere

Sussiste la distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione (legittimazione al ricorso) e

[... descrizione sintetica e per punti dei fatti di causa. Se nella descrizione dei fatti di causa si richiamano atti o documenti che poi si allegano in via istruttoria, è opportuno segnalarne la presenza nella narrazione in fatto con la seguente dicitura cfr. doc. 1, all.to in atti]

1. In data ...;
2. ...;
3. ...;

l'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere finale o strumentale di tale vantaggio; in particolare, la legittimazione al ricorso amministrativo presuppone il riconoscimento dell'esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato, mentre in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dall'invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante. Deve aggiungersi altresì che nel processo amministrativo l'"interesse strumentale" all'annullamento di un provvedimento amministrativo può trovare tutela da parte del giudice amministrativo nel caso della sussistenza, in concreto, delle ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta: occorre cioè aver riguardo alla possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere (così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 15/10/2018, n.9984).

Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il ricorso è ammissibile se al momento della sua proposizione sussistono le condizioni dell'azione, ovverossia il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione, l'interesse ad agire e la legittimazione attiva (1); l'interesse a ricorrere consiste nella possibilità per chi agisce di ottenere un risultato favorevole (anche di natura morale o residuale) dall'accoglimento del ricorso medesimo (2), ed esso sussiste se ed in quanto la lesione della posizione giuridica, per la tutela della quale si è proposta l'impugnazione, sia concreta e attuale e solamente laddove l'atto amministrativo produca una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica del ricorrente, questi ha interesse a promuovere azione di annullamento, perché solamente in questa ipotesi l'eventuale pronuncia giudiziale favorevole gli arreca un'utilità personale concreta e attuale (così T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 01/04/2019, n.698).

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere presenta gli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell'effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; del resto, qualora tale interesse mancasse, l'impugnativa degraderebbe ad azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa e ciò comporterebbe un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (così T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 11/10/2018, n.213).

Sussiste una netta distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione (legittimazione al ricorso) e l'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento (interesse al ricorso), anche prescindendo dal carattere "finale" o "strumentale" di tale vantaggio; in particolare, la legittimazione al ricorso amministrativo presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato, mentre in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante (così Consiglio di Stato sez. III, 14/03/2018, n.1643).

4. ...;

Pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo e gravemente lesivo della sfera giuridico – patrimoniale del ricorrente e merita di essere annullato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

- I -

ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE E, IN PARTICOLARE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

[... indicare i riferimenti normativi che si assumono essere stati violati ...]

I.I – Il provvedimento impugnato è illegittimo e merita di essere annullato, in quanto emesso in violazione delle prescrizioni normative che vengono in rilievo.

I.II – In particolare, si registra una violazione dell'art.

[... Rappresentazione delle ragioni in diritto attraverso il supporto normativo e giurisprudenziale ...]

N.b. Spiegare nell'ordine:

- a) ~~perché il provvedimento sarebbe comunque illegittimo;~~
- b) indicare la norma di legge violata;
- c) indicare la giurisprudenza di riferimento;
- d) conclusioni.

- II -

ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER ECCESSO DI POTERE, NELLA SUA FIGURA SINTOMATICA DELL'ILLOGICITÀ E DELLA CONTRADDITTORIETÀ⁵.

~~Il provvedimento impugnato è illegittimo per eccesso di potere nella forma sintomatica dell'illogicità e della contraddittorietà.~~

N.b. Spiegare nell'ordine:

- a) ~~perché il provvedimento impugnato è illegittimo;~~
- b) illustrare la figura sintomatica dell'eccesso di potere che si è integrata;
- c) indicare la giurisprudenza di riferimento;
- d) conclusioni.

⁵ I vizi da denunciare nel ricorso: l'ipotesi dell'eccesso di potere

Il giudice amministrativo, al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito, può sindacare le scelte irragionevoli dell'amministrazione, anche sul piano tecnico, nei limiti dell'eccesso di potere, ma non può sovrapporre proprie valutazioni a quelle riservate all'amministrazione stessa (così Consiglio di Stato, sez. VI, 14/08/2013, n. 4174).

L'AZIONE DI ANNULLAMENTO O EX ART. 29 DEL D.LGS. N. 104 DEL 2010 PUÒ ESSERE ESPERTA PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE E INCOMPETENZA (CIR. C. 1, ART. 29 C.P.A.)

ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 55 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

1. - Si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di voler sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi ovvero, in subordine, di adottare la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le ragioni delle ricorrenti.

2. - Quanto ai presupposti per l'ottenimento dell'auspicata tutela cautelare, si consideri quanto segue.

Il *fumus boni iuris* è rinvenibile nei motivi di ricorso a cui si fa espresso rinvio. Il *periculum in mora* attiene al danno grave e irreparabile che il ricorrente patirebbe nel caso in cui venisse confermata l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

[... Rappresentare nel dettaglio il danno grave e irreparabile che la parte ricorrente patirebbe in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare ... Il danno grave e irreparabile deve essere connesso alle lungaggini processuali ...]

^^^

ISTANZA CAUTELARE

AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 104 DEL 2010

La controversia per cui è causa riguarda [*]. Da tale circostanza fattuale deriva l'estrema gravità ed urgenza per la sospensione dei provvedimenti impugnati. L'attesa della camera di consiglio priverebbe, infatti, di qualunque interesse l'odierna ricorrente, posto che [... spiegare il perché ...].

Al fine di garantire una adeguata tutela agli interessi della ricorrente, si inoltra formale istanza all'Ecc.mo Giudice adito ex art. 56 del d. lgs. n. 104 del 2010, affinché, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, sussistendo estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, Voglia emettere un Decreto Presidenziale - inaudita altera parte - che, quanto meno sino alla prima camera di consiglio utile, dichiari la sospensione dei provvedimenti impugnati.

^^^

Tutto ciò premesso, argomentato e dimostrato, sia in fatto che in diritto, il ricorrente [**], *ut supra* difeso, rappresentato e domiciliato

CHIEDE

a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito di accogliere le seguenti conclusioni:

1. in via cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte ai sensi

dell'art. 56 del c.p.a. – d. lgs. n. 104 del 2010 –, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi e/o adottare ogni idonea misura cautelare ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

2. *in via principale e nel merito*, annullare il provvedimento impugnato con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di causa.

^^^

In via istruttoria, si producono in copia i seguenti documenti:

1. istanza di fissazione dell'udienza;
2. provvedimento impugnato;
3. ...;
4.

^^^

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL d.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (d.P.R. n. 115/2002), si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la stessa è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad Euro 650,00.

Salvis iuribus.

Data [*], [*]

Firma

Avv. [*]

Firmato digitalmente

NOTE